



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 4/2016

Sommario

Premessa	2
Al via il Reverse Charge per tablet e laptop	2
L'esonero sopra i 15.000 Euro entra nel modulo RW	2
Detrazione IRPEF del 50% solo con IVA pagata nel 2016	3
Studi associati sempre soggetti ad IRAP	4

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Al via il Reverse Charge per tablet e laptop

Dal prossimo lunedì 2 maggio, per le cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco l'IVA si applica con il meccanismo del reverse charge. La speciale misura è prevista dall'art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72, come modificato dal DLgs. 24/2016 (entrato in vigore il 3 marzo 2016 ma efficace, appunto, a decorrere dal 2 maggio) e regola le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018. Alla luce delle nuove regole, a decorrere dalle cessioni di tablet, laptop e console effettuate dal 2 maggio 2016, il debitore d'imposta risulterà essere il cessionario, se soggetto passivo. Non rileva la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l'adozione del regime del margine).

* * *

L'esonero sopra i 15.000 Euro entra nel modulo RW

L'art. 2 della L. 186/2014 ha incrementato il limite quantitativo che consente di beneficiare dell'esonero dalla compilazione del modulo RW per i conti correnti e i depositi bancari esteri. In particolare, sono venuti meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro¹. Fino al 31 dicembre 2014, invece, il limite era pari a 10.000 euro. Con il provvedimento del 31 Marzo 2016, di modifica del modello UNICO 2016 PF, le istruzioni al modulo RW accolgono il nuovo limite di 15.000. Infatti, ancora all'interno delle istruzioni a UNICO 2015, si menzionava il "vecchio" limite di 10.000 euro. Sul tema, si ricorda che resta ferma l'assenza di una soglia per le attività estere diverse dai depositi e dai conti correnti. Per gli immobili e le altre attività finanziarie estere, quindi, devono essere indicate tutte le consistenze possedute direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare. Si citano, ad esempio:

¹ Art. 4 del DL 167/90

- le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.

* * *

Detrazione IRPEF del 50% solo con IVA pagata nel 2016

Con la circolare n. 12 dell'8 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate ha formalizzato le risposte che erano state date in occasione delle videoconferenze organizzate nel gennaio 2016. Con riguardo alla nuova detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di abitazioni dall'impresa costruttrice, introdotta dal comma 56 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sono state perlopiù confermate le risposte fornite nel corso di Telefisco 2016, con un'unica eccezione. Andando per ordine, la citata norma prevede, nello specifico, una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA:

- per l'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016,
- di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
- cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. L'Agenzia delle Entrate, nella circ. in commento, ha quindi confermato che per beneficiare della detrazione, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016, considerato che l'agevolazione è in vigore dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, nel caso in cui l'acquirente dell'immobile versi dell'IVA in acconto l'agevolazione non compete:

- se l'acconto è stato pagato nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016;
- se l'acconto è stato pagato nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2016.

Se, in attesa di vendere un'unità immobiliare, l'impresa costruttrice la concede in locazione, invece, l'Agenzia ha confermato che, nel silenzio della norma, l'acquisto nel periodo di imposta 2016 consente comunque di fruire della detrazione. Nella circ. n. 12/2016, infine, non ha trovato conferma la risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria secondo cui sono escluse dall'agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).

* * *

Studi associati sempre soggetti ad IRAP

Con l'attesa sentenza n. 7291 depositata il 13 Aprile 2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate sulla questione della rilevanza, ai fini IRAP, dello svolgimento in forma associata di un'attività libero professionale e, poi, ad accertare se e in quale misura incidessero su detta rilevanza le peculiarità insite nello svolgimento dell'attività medica in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in generale, e in quello di medicina di gruppo, in particolare. Riguardo al primo aspetto, i giudici di legittimità aderiscono all'orientamento più restrittivo, secondo il quale le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, *"l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"*, dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione. Atteso che l'art. 3, comma 1, lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate, ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP. In ordine alla seconda questione, sulla base della normativa di riferimento², i giudici di legittimità escludono che la "forma associativa" della medicina di gruppo possa configurare i tratti dell'associazione tra professionisti e risultare così soggetta ad IRAP ex lege. Pertanto, in tale ipotesi, l'assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri. L'autonoma organizzazione deve quindi considerarsi insussistente nel caso in cui vengano sostenute spese per il personale di segreteria o infermieristico comune, posto che

² DPR 270/2000



Corporate Tax and Legal firm

l'art. 40 comma 9 lett. d) del citato DPR ne prevede espressamente l'utilizzo per l'esercizio della medicina di gruppo.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Marco Baggetti~~
Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Giampiero Gugliotta~~
Giampiero Gugliotta